



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Consorzio di miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino	
Protocollo n.:	80
di data	17/09/2025

Servizio Agricoltura

Ufficio Infrastrutture Agricole

Via G.B. Trener, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 495806

P +39 0461 495763

pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

@ serv.agricoltura@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO BRIONE,
CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO
cmfbccc@pec.it

S164/2025/10.3-2021-21/DB/IC/mz

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: approvazione nuovo statuto e criteri del piano di riparto del Consorzio di miglioramento fondiario Brione, Castel Condino, Cimego e Condino.

Con la presente si comunica, esclusivamente via pec, che la Giunta provinciale con deliberazione n. **1321** di data **05 settembre 2025**, che si allega in copia, ha approvato il nuovo statuto, parte integrante della stessa, e i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di miglioramento fondiario Brione, Castel Condino, Cimego e Condino con sede nel comune di Borgo Chiese (Tn), così come approvati dall'assemblea consorziale di data 21 marzo 2025, subordinando però il riparto delle spese relative al funzionamento del Consorzio sull'intera superficie beneficiaria dei vantaggi conseguiti o conseguibili dall'attività consorziale, come previsto dalla giurisprudenza, e non in proporzione alle potenzialità e qualità agrarie dei terreni.

Nel far presente che copia conforme all'originale del provvedimento può essere richiesta all'Ufficio Deliberazioni della Provincia Autonoma di Trento, si porgono distinti saluti.

LA SOSTITUTA DIRIGENTE

- dott.ssa Stella Caden -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1321

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del nuovo statuto e dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali, del Consorzio di miglioramento fondiario Brione, Castel Condino, Cimego e Condino con sede nel comune di Borgo Chiese (Tn). Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) articolo 60 e Legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) articolo 29 comma 2 lettera b) ed e).

Il giorno **05 Settembre 2025** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 60 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. "Nuove norme per la bonifica integrale", prevede l'obbligo in capo al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dell'approvazione degli statuti dei consorzi di miglioramento fondiario.

L'articolo 21, ultimo comma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale" dispone che i consorzi di miglioramento fondiario possono provvedere alla riscossione dei contributi in base alle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

Gli articoli 3 e 4 della Legge 12 febbraio 1942, n. 183 "Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale" stabiliscono che:

- i consorzi di miglioramento fondiario hanno la facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale;
- i consorzi di miglioramento fondiario debbono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa relativa alla realizzazione di opere d'interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio delle stesse, compresi i relativi oneri generali.

In forza delle competenze primarie in materia di agricoltura della Provincia Autonoma di Trento, l'organo presso cui i consorzi devono presentare lo statuto e il piano preventivo di ripartizione della spesa è la Giunta provinciale.

L'art. 29 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 "Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura", attribuisce tra i compiti di vigilanza della Giunta provinciale nei confronti dei consorzi di miglioramento fondiario, quello dell'approvazione dei loro statuti e delle eventuali modifiche; inoltre il comma 2 lettera e) dello stesso articolo prevede, ove il consorzio di miglioramento fondiario lo richieda, l'approvazione dei piani di riparto della spesa delle opere di interesse comune, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183.

Con nota inviata via fax in data 5 febbraio 2008 il Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole ha formulato una richiesta di parere all'Avvocatura della Provincia, sulla base di un quesito posto dalla Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario di Trento, per capire se per i consorzi di miglioramento fondiario è necessario approvare i piani di riparto delle spese così come definito nella normativa nazionale, oppure se – al pari dei consorzi di bonifica – è possibile procedere alla sola approvazione dei "criteri di ripartizione".

L'Avvocatura della Provincia con nota di data 22 febbraio 2008, ha chiarito come i consorzi di miglioramento fondiario in provincia di Trento, essendo sottoposti a revisione obbligatoria ordinaria dei bilanci e a revisione straordinaria quando se ne ravvisa la necessità, possono essere accomunati ai consorzi di bonifica.

Pertanto anche nel caso dei consorzi di miglioramento fondiario della Provincia Autonoma di Trento, l'approvazione dei criteri di riparto, congiuntamente al sistema di verifica dei bilanci già in essere, rende completo ed efficace il progetto di ripartizione delle spese nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge, ancorché realizzate attraverso altre modalità, peraltro prescritte per i consorzi di bonifica e comunque puntualmente corrisposte anche per i consorzi di miglioramento fondiario operanti nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento.

Inoltre con deliberazione della Giunta provinciale n. 1009 di data 23 giugno 2017, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2449 di data 21 dicembre 2018 sono stati fissati i criteri per il riparto dei costi del servizio irriguo, ai quali i consorzi irrigui e di miglioramento fondiario devono attenersi, che tengano conto dei volumi utilizzati dagli utenti associati al fine di incentivare il risparmio della risorsa idrica per l'irrigazione collettiva (tariffa binomia).

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2156 di data 25 novembre 2022 approva i criteri inerenti gli adempimenti connessi all'applicazione del capo VIII della legge provinciale n. 9 del 3 aprile 2007, tra i quali anche quelli relativi all'approvazione dello statuto e dei criteri inerenti il piano di riparto delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario.

Con deliberazione n. 560 di data 07 aprile 2015 la Giunta provinciale ha altresì approvato lo schema di statuto-tipo per i Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario di primo grado operanti nella Provincia Autonoma di Trento.

L'attività del Consorzio di miglioramento fondiario Brione, Castel Condino, Cimego e Condino con sede nel comune di Borgo Chiese (Tn) è attualmente disciplinata dallo statuto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1395 di data 13 settembre 2019. Inoltre con deliberazione della Giunta provinciale n. 1472 di data 25 agosto 2014 è stato approvato il criterio di ripartizione delle spese del medesimo Consorzio.

In data 2 aprile 2025 prot. n. 268859, integrata con prot. n. 269038, e prot. n. 268940, il Consorzio di miglioramento fondiario Brione, Castel Condino, Cimego e Condino ha presentato le domande di approvazione del nuovo statuto consorziale e dei criteri di ripartizione delle spese così come approvati dall'assemblea in data 21 marzo 2025.

La documentazione presentata è conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2156 di data 25 novembre 2022, sopra citata.

Si evidenzia che il criterio di ripartizione delle spese adottato dal Consorzio prevede la seguente suddivisione:

- i criteri per il riparto dei costi del servizio irriguo sono fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1009 di data 23 giugno 2017, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2449 di data 21 dicembre 2018;
- le spese per la gestione delle opere di miglioramento fondiario sono ripartite su tutte le particelle che hanno beneficio dall'opera;
- le spese per il normale funzionamento del Consorzio sono ripartite su tutti i terreni nel comprensorio consorziale in proporzione alle loro superfici e alle potenzialità e qualità agrarie, il ruolo tributario viene emesso a carico di tutti i consorziati per i terreni loro imputabili.

Tale criterio per quanto riguarda le spese relative al funzionamento del Consorzio, non recepisce quanto stabilito dalla giurisprudenza di ripartire le spese consorziali in base al beneficio che il fondo trae dall'attività del Consorzio, e non in base alla redditività del terreno (potenzialità e qualità agrarie).

Considerato altresì che anche lo statuto presentato evidenzia delle criticità, con lettera di data 16 aprile 2025 prot. 309585 e con sollecito di data 25 giugno 2025 prot. n. 507352, sono stati sospesi i procedimenti in oggetto. In data 3 luglio prot. 532120 il Consorzio ha fornito dei chiarimenti in merito e con successiva lettera prot. n. 568022 di data 16 luglio 2025 ha chiesto di tenere ancora sospesi i procedimenti in oggetto in attesa dell'incontro programmato con le strutture provinciali competenti avvenuto in data 30 luglio 2025 nel quale sono state evidenziate ai rappresentanti del

Consorzio le criticità sia dello statuto che del criterio di ripartizione delle spese presentato.

Si propone pertanto l'approvazione dei criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di miglioramento fondiario Brione, Castel Condino, Cimego e Condino con sede nel comune di Borgo Chiese (Tn), così come approvati dall'assemblea consorziale di data 21 marzo 2025, subordinando però il riparto delle spese relative al funzionamento del Consorzio sull'intera superficie beneficiaria dei vantaggi conseguiti o conseguibili dall'attività consorziale, come previsto dalla giurisprudenza, e non in proporzione alle potenzialità e qualità agrarie dei terreni.

Si propone altresì l'approvazione del nuovo statuto dello stesso Consorzio, con le modifiche previste per l'adeguamento allo statuto tipo provinciale, al fine di garantire un'univoca disciplina dei consorzi di miglioramento fondiario, allegato parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, la Struttura responsabile è il Servizio Agricoltura e il responsabile dei procedimenti amministrativi in oggetto è stato comunicato al beneficiario con nota di data 16 aprile 2025 prot. n. 309585.

Ai sensi dell'art. 3 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, la durata massima dei procedimenti per l'approvazione dello statuto e dei criteri per i piani di riparto delle spese in base alla legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 art. 29, come previsto dalla determinazione n. 4 di data 17 aprile 2020 della dirigente generale dell'UMST semplificazione e digitalizzazione della P.A.T. e ss.mm.ii., è stata fissata in 60 giorni calcolati partendo dal giorno successivo al ricevimento della domanda. I procedimenti in oggetto sono stati avviati in data 3 aprile 2025, sospesi dal 16 aprile al 30 luglio 2025, e terminano con l'adozione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Brione, Castel Condino, Cimego e Condino con sede nel comune di Borgo Chiese (Tn), adeguandolo allo statuto tipo provinciale al fine di garantire un'univoca disciplina dei consorzi di miglioramento fondiario, allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di miglioramento fondiario Brione, Castel Condino, Cimego e Condino con sede nel comune di Borgo Chiese (Tn), così come approvati dall'assemblea consorziale di data 21 marzo 2025, subordinando però il riparto delle spese relative al funzionamento del Consorzio sull'intera superficie beneficiaria dei vantaggi conseguiti o conseguibili dall'attività consorziale, come previsto dalla giurisprudenza, e non in proporzione alle potenzialità e qualità agrarie dei terreni.

3. Di dare atto che lo statuto approvato con il presente provvedimento sostituisce quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1395 di data 13 settembre 2019.
4. Di dare atto che il criterio del piano di riparto delle spese, approvato con il presente provvedimento, sostituisce quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1472 di data 25 agosto 2014.
5. Di stabilire che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 NUOVO STATUTO CMF BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

STATUTO

del

Consorzio miglioramento fondiario di Brione Castel Condino Cimego e Condino

CAPO I

Art. 1

Natura giuridica e sede

1. Il Consorzio di Miglioramento Fondiario, denominato¹ "Consorzio di miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino" è persona giuridica privata costituita ai sensi dell'articolo 863 del codice civile e secondo le norme previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'attività del Consorzio è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nel R.D. 13.02.1933, n. 215, e s.s. m.m.i.i. che ad esso si riferiscono, nonché dalle leggi nazionali e provinciali in materia.

3. Il Consorzio ha sede in Borgo Chiese, piazza San Rocco, n. 20.

Art. 2

Scopi

1. Rientrano negli scopi del consorzio l'esecuzione e la gestione delle attività e le altre opere di miglioramento di cui all'articolo 43 del Regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 e successive modificazioni, nonché le attività previste dalle leggi nazionali e provinciali vigenti.²

2. In particolare il Consorzio ha lo scopo di provvedere, nell'interesse generale, alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle predette opere di miglioramento fondiario, di migliorare l'utilizzazione agricola e forestale delle particelle consorziate, di favorire il riordino fondiario, la difesa del suolo e la regimazione delle acque.

3. Il Consorzio non esercita attività commerciale.

¹ La denominazione è quella risultante dall'atto di costituzione o di riconoscimento ai sensi del R.D. n. 215/1933 e depositato presso la Struttura provinciale competente.

² R.D. 215/33 art. 43 - Possono essere sussidiate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni e quelle di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni, e, in genere ogni miglioramento fondiario eseguibile a vantaggio di uno o più fondi indipendentemente da un piano generale di bonifica. Possono pure essere sussidiati: a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia; b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Art. 3
Perimetro e superficie

1. Il perimetro del territorio del Consorzio è evidenziato sulla planimetria allegata al presente statuto e la sua superficie, pari ad ettari 6489,1178 nei comuni catastali di Brione, Castel Condino, Cimego I, Cimego II e Condino, corrisponde alla somma delle superfici delle particelle elencate nel catasto consorziale.³

Art. 4
Conсорziati

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catastino di cui al successivo articolo 5 sono identificati come consorzati e sono tenuti a rispettare il presente statuto.

2. Ogni consorzato, relativamente alla superficie di sua proprietà, si impegna ad acconsentire la realizzazione degli attraversamenti, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle opere consorziali, da attuare all'interno del territorio consorziale. Spetta al Consiglio dei delegati, in caso di opere o situazioni particolari, fissare un indennizzo per la costituzione di eventuali servitù.

3. Eventuali variazioni concernenti la proprietà devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al consorzio, allegando la relativa documentazione; fino alla data di tale comunicazione o fino all'aggiornamento d'ufficio del catastino di cui all'articolo seguente, il proprietario indicato nel catasto del consorzio risponde ad ogni impegno assunto nei confronti del consorzio medesimo.

4. I comproprietari di una medesima particella consorzata possono delegare un unico soggetto che rappresenti gli interessi di tutti i comproprietari di fronte al consorzio, ivi compreso il diritto di voto previsto dall'articolo 11 del presente statuto. La delega deve essere sottoscritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle quote della proprietà indivisa. In carenza della predetta nomina, il Consorzio considererà quale rappresentante della comproprietà il soggetto con la quota di possesso maggiore. In caso di parità di quote di possesso verrà individuato il soggetto più anziano di età.⁴

5. Ciascun consorzato, nel rapporto con il consorzio, può farsi rappresentare con mandato a mezzo di altra persona consorzata o legata al consorzato da un rapporto di coniugio o di parentela entro il 3° grado. Il potere di rappresentanza è conferito all'interessato con mandato speciale comprendente la facoltà generale del mandatario ad obbligarsi in nome e per conto del mandante in riferimento ai singoli atti o qualsivoglia operazione. Il mandato deve essere conferito con atto scritto e la firma del mandante è autenticata da un notaio o nei modi previsti dalla normativa vigente. La dichiarazione di nomina o di revoca del mandato speciale dovrà essere resa pubblica nella prima Assemblea dei consorzati dalla data della nomina stessa. Nessun mandatario può rappresentare più di una ditta.

³ La variazione della perimetrazione consorziale approvata dalla Giunta provinciale implica necessariamente la variazione della superficie totale del Consorzio indicata all'art. 3, che non rientra fra le variazioni che abbisognano di ulteriore approvazione basta una ratifica del Consiglio dei Delegati.

⁴ Qualora, nel caso di comproprietà, non vi sia accordo sul rappresentatività del primo intestatario occorre, secondo la norma statutaria, che colui che rappresenta la maggior parte delle quote della proprietà sia munito delle relative deleghe. Queste devono essere portate a conoscenza del Consorzio prima dell'Assemblea affinché vi sia certezza circa l'identificazione del rappresentante della proprietà.

Art. 5
Catastino

1. Al fine di identificare tutte le proprietà incluse nel perimetro consorziale e i rispettivi proprietari pro-tempore, il consorzio compila e conserva un catastino delle particelle, distinte per Comuni catastali.

2. Il catastino deve essere aggiornato introducendo tutte le variazioni di proprietà segnalate e documentate dagli interessati conformemente al comma 3 dell'articolo 4 e accertate dal Consiglio dei Delegati, almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea.

3. Il catastino, che rappresenta la base per l'individuazione degli aventi diritto al voto e di calcolo per la determinazione del contributo a carico dei consorziati, è composto anche informaticamente da:

a) un elenco in ordine progressivo di numero di tutte le particelle incluse nel consorzio, individuate attraverso il codice del comune catastale, il comune catastale, la superficie, la partita tavolare, i rispettivi proprietari indicati con la relativa quota di possesso e la destinazione culturale effettiva;

b) un elenco in ordine alfabetico progressivo di tutti i consorziati individuati attraverso cognome, nome o denominazione e data di nascita, le particelle che rappresentano e il numero dei voti che competono a ciascun consorziato.

4. . Il catastino deve comunque essere aggiornato almeno annualmente d'ufficio.

CAPO II°

Art. 6
Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio dei Delegati;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei Conti.

SEZIONE I
L'ASSEMBLEA

Art. 7
L'Assemblea generale e di zona

1. L'Assemblea è costituita dai proprietari degli immobili compresi nel catastino del Consorzio previsto dall'articolo 5 e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile.

2. L'Assemblea generale deve svolgersi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati; essa può essere convocata anche a seguito di richiesta motivata inoltrata al Presidente da almeno un quinto dei consorziati e che comunque rappresentino almeno il 25% della superficie consorziata.

3. Qualora si debbano trattare questioni riguardanti esclusivamente determinate zone del territorio, il Presidente, su deliberazione del Consiglio dei Delegati, convoca preventivamente in Assemblea zonale i consorziati direttamente interessati. All'Assemblea zonale si applicano in quanto compatibili gli articoli 9 e 10 del presente statuto.

4. Spetta all'Assemblea zonale proporre all'assemblea generale la realizzazione di nuove opere ed esprimere pareri preventivi in merito ad opere proposte dal Consiglio dei Delegati.

Art. 8
Attribuzioni dell'assemblea generale

1. Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i delegati e i revisori dei conti;
- b) deliberare in merito ad eventuali modifiche e integrazioni dello statuto consorziale, salva la facoltà del Consiglio dei Delegati di aggiornare lo Statuto stesso per quanto riguarda richiami a nuove norme di legge e di regolamento;
- c) deliberare in merito alla ripermimetrazione del consorzio e su eventuali fusioni con altri consorzi;
- d) deliberare in merito all'adesione ad un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado e l'affidamento a quest'ultimo di compiti propri.⁽⁵⁾
- e) approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio consuntivo;
- f) deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario quali:
 - 1) la realizzazione di opere consorziali;
 - 2) l'approvazione dei progetti di massima tecnici ed economici delle opere di miglioramento fondiario da realizzare, ovvero delle successive varianti progettuali che comportino per il consorzio un incremento di spesa superiore al 10%, rispetto a quella già approvata dall'assemblea ivi compresa la delega al Presidente di cui al punto 4 riferita alle delibere per l'assunzione di prefinanziamenti inerenti a dette opere;
 - 3) le compravendite di immobili;
 - 4) l'assunzione di mutui passivi; tale deliberazione deve essere accompagnata dalla deliberazione di autorizzazione al Presidente di sottoscrivere mutui per l'ammontare massimo a bilancio;
- g) deliberare in merito alle proposte formulate dalle assemblee di zona inerenti ad opere e carichi finanziari riguardanti esclusivamente determinate zone;
- h) deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento del Consorzio da sottoporre all'esame dell'Assemblea dal Consiglio dei delegati;
- i) deliberare sullo scioglimento del Consorzio;
- j) approvare il piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del consorzio.

Art. 9
Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente del Consorzio previa delibera del Consiglio dei Delegati, convoca l'Assemblea nel Comune ove ha sede il Consorzio o in Comuni limitrofi, mediante manifesto o avviso che deve essere pubblicato all'albo telematico del Consorzio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. Per la convocazione dell'Assemblea, il Consorzio inoltre potrà avvalersi di tutti i mezzi e forme atti a garantire una completa conoscenza. Qualora il presidente non vi provveda, spetta ai Revisori segnalare alla Struttura provinciale competente la mancata convocazione dell'Assemblea.

2. Ove i consorziati lo richiedano, il Consorzio provvederà ad inviare l'avviso di convocazione per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, con oneri a carico del richiedente, o posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione stessa.

⁵ Ai sensi dell'art. 55, II° comma, lett. b) del R.D. 215/1933, le delibere di adesione ad un Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado e di approvazione del relativo statuto devono essere adottate dalla maggioranza dei consorziati presenti che rappresentano almeno un quarto della superficie del territorio.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno e l'ora della convocazione, il luogo dove si svolgerà l'Assemblea ed il relativo ordine del giorno. Nel caso in cui all'ordine del giorno fossero previste elezioni degli Organi del Consorzio, nell'avviso di convocazione dovrà essere specificata l'ora in cui le votazioni avranno termine.

4. L'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio dei delegati. I consorziati hanno diritto di far inserire argomenti particolari all'ordine del giorno, previa richiesta scritta formulata al Presidente da almeno un quinto dei consorziati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

5. Scaduti i termini di pubblicazione, i manifesti o gli avvisi di convocazione, sui quali vanno annotati la data ed il luogo di esposizione, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, vanno conservati presso il Consorzio.

Art. 10

Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei consorziati e sia rappresentata più della metà della superficie consorziale. In seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea ha la possibilità di deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 2.

2. La validità richiesta relativa alla composizione assembleare, deve tener conto altresì delle speciali disposizioni fissate dalla normativa vigente, riferita all'approvazione di particolari opere o progetti di miglioramento fondiario.

3. L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non risultino all'ordine del giorno pubblicato ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per quelle concernenti la presidenza dell'Assemblea e la convocazione di una nuova Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono vincolanti per tutti i consorziati.

Art. 11

Diritto di voto

1. Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel catastino di cui all'articolo 5, che, alla data dell'Assemblea, non risultino in mora nei confronti del Consorzio, i delegati e mandatarî purché maggiori di età.

2. Per i corpi morali, per le società, per i minorenni, per gli interdetti e per gli enti comunque proprietari di immobili, per i soggetti sottoposti a concordato preventivo il voto è espresso dai rispettivi rappresentanti legali; per i soggetti falliti o sottoposti alle altre procedure di liquidazione concorsuale il voto è espresso rispettivamente dal curatore o dai commissari liquidatori o giudiziale. I proprietari iscritti pro-indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato ed hanno diritto al numero di voti relativo alla superficie complessiva della proprietà indivisa. Essi possono farsi rappresentare nell'assemblea con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4.

3. Ciascun consorziato può esercitare il diritto di voto a mezzo di altra persona consorziata o legata al consorziato da rapporto di coniugio o di parentela entro il terzo grado, purché il delegato sia maggiorenne e munito di delega. Le deleghe sono conferite con atto scritto completo di data e firma del socio delegante. Nessun votante può rappresentare con delega più di due ditte, valevoli ciascuna per l'espressione di un voto intero.

Art. 12

Attribuzione del numero di voti ai singoli consorziati ⁶

1. Il numero dei voti cui ciascun consorziato ha diritto nell'assemblea è determinato in un voto per ciascun iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto di cui al successivo art. 13.

Art. 13

Elenco degli aventi diritto al voto

1. L'elenco degli aventi diritto al voto è l'elenco dei consorziati previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all'art. 11.⁷ La copia dell'elenco destinato alla pubblicazione di cui al comma seguente contiene i dati personali minimizzati con il solo cognome e nome o denominazione con l'aggiunta in caso di omonima dell'anno di nascita della prima occorrenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 1 lett c) del RGPD o GDPR regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

2. L'elenco è pubblicato una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo telematico, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci. Il Consorzio inoltre potrà avvalersi di tutti i mezzi e forme atti a garantirne la diffusione della notizia di pubblicazione.

3. Eventuali osservazioni o reclami contro l'elenco dovranno pervenire al Consiglio dei Delegati entro i cinque giorni successivi all'ultimo di pubblicazione.

4. Il Consiglio dei Delegati, effettuate le dovute verifiche, introduce le eventuali variazioni all'elenco e ne dà comunicazione scritta agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione.

5. Scaduti i termini di pubblicazione l'elenco degli aventi diritto al voto e i catastini di cui al precedente articolo 5 comma 3, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, vanno conservati presso il Consorzio.

Art. 14

Votazioni assembleari

1. Può partecipare all'assemblea e votare chi ha diritto al voto in base all'art. 11.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua vece dal vice Presidente, il quale sceglie 2 scrutatori; il segretario ha il compito della redazione del verbale come previsto all'articolo 35.

⁶ Scegliere una delle due possibilità e l'altra è da cancellare.

⁷ L'elenco deve essere redatto sulla base delle risultanze catastali o di altri documenti comprovanti titolarità diverse dal diritto di proprietà. In altri termini l'elenco è composto dalla successione progressiva dei soggetti rappresentanti le diverse situazioni proprietarie, che possono essere singole oppure costituire comproprietà. Un soggetto può comparire più volte con titolo di proprietà diverso, nel qual caso le situazioni non sono assemblabili in quanto alla base dell'elenco non è la persona fisica consorziata, bensì il potere di rappresentanza collegato alle diverse situazioni proprietarie.

3. Chi si presenta a votare per delega o mandato deve consegnare al Presidente l'atto di delega o il mandato, di cui deve essere fatto cenno sull'elenco degli aventi diritto al voto a fianco del nome del rappresentato.⁸

4. Le votazioni in merito alle deliberazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano e le proposte sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Tuttavia, il Presidente, su specifica richiesta approvata a maggioranza dall'Assemblea, può disporre la votazione a scrutinio segreto, come previsto all'articolo 15. Spetta agli scrutatori il controllo dei voti.

5 Per il rinnovo delle cariche il voto è sempre segreto secondo quanto previsto all'articolo 15 e la votazione si chiude all'ora stabilita nel manifesto o avviso di convocazione dell'assemblea di cui all'art. 9. Possono votare gli elettori che a quell'ora si trovino nella sala e che ancora non abbiano partecipato alle votazioni.

Art. 15

Costituzione dei seggi per le votazioni a scrutinio segreto.

1. Per la votazione viene costituito un seggio elettorale, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente del Consorzio.

2. Funzionano da scrutatori due consorziati scelti dall'Assemblea; funge da Segretario il Segretario del Consorzio o, in mancanza di questo, persona idonea nominata dal Presidente del seggio;

3 Il Presidente del seggio consegna ad ogni votante, dopo che il seggio ne ha constatato l'identità, tante schede quante corrispondono ai voti ai quali egli ha diritto. Le schede consegnate devono riportare il timbro del Consorzio e la vidimazione del Segretario del seggio elettorale.⁽⁹⁾

4. Al termine della votazione il Presidente del seggio apre le urne, controlla che il numero delle schede corrisponda a quello delle schede consegnate, le apre, ne dà lettura ad alta voce, mentre i due scrutatori registrano l'esito della votazione.

5. Delle operazioni è redatto apposito verbale a firma di tutti i componenti del seggio, che costituisce un allegato del verbale dell'assemblea.⁽¹⁰⁾

6. Le eventuali indennità da corrispondersi ai componenti del seggio ed al Segretario sono stabilite di volta in volta dal Consiglio dei delegati.

Art. 16

Contestazioni e reclami

1. Il seggio decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse insorgere in merito alle votazioni ed alle operazioni relative.

2. Il Segretario ha voto consultivo.

3. L'esito delle votazioni è pubblicato, per almeno 8 giorni consecutivi, all'albo consorziale telematico entro le 24 ore successive allo spoglio delle schede.

⁸ Le eventuali deleghe conferite ad uno dei comproprietari, perché possa rappresentare la proprietà stessa devono essere presentate al Consorzio prima dell'assemblea.

⁹ E' opportuno che l'accesso alla sala nella quale si svolge l'Assemblea sia unico, in modo da ridurre al minimo il margine di errore nella consegna delle schede e nel controllo degli aventi diritto al voto.

¹⁰ I componenti del seggio devono sottoscrivere i verbali. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato, in toto o in parte, porrà a calce del verbale le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.

4. Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei Delegati.

SEZIONE II

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 17

Costituzione del consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è costituito da n° 5 rappresentanti delle proprietà consorziali eletti dall'Assemblea a termini dagli articoli 15 e 18, di cui almeno un rappresentante di proprietà consorziali in ciascun comune catastale, intendendo un singolo comune i due comuni catastali di Cimego I e Cimego II.

Art. 18

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere

1. Non sono eleggibili a consigliere delegato coloro i quali abbiano con il consorzio:

- contratti di fornitura o di appalto in corso;
- rapporti di lavoro o incarichi professionali di durata superiore a 6 mesi;
- liti pendenti;
- funzioni di vigilanza;
- le persone indicate nell'art 77 del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., previa sostituzione delle parole "comune" e "comunale" rispettivamente con "consorzio" e "consorziale" ad eccezione della lettera l) (i consiglieri consorziali in carica in altro Consorzio).

2. Non possono inoltre far parte del Consiglio dei delegati:

- a) chi ha il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto non ha reso conto della sua gestione;
- b) chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovi legalmente messo in mora;
- c) i falliti, per la durata di un quinquennio dalla data di dichiarazione di fallimento.

3. Non possono contemporaneamente essere delegati i coniugi, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, né le persone che figurano nel catasto pro indiviso, fatta eccezione per i passaggi interpoderali consortili.

4. La nullità o la decadenza agiscono nei riguardi di colui che ha conseguito successivamente il minor numero di voti.

Art. 19

Elezione del consiglio dei delegati

1. L'elezione del Consiglio dei Delegati avviene a votazione segreta con le modalità di cui al precedente articolo 15.

2. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti, si intende eletto colui che rappresenta la maggior superficie nell'ambito del consorzio.

Art. 20

Risoluzioni delle contestazioni

1. Nel caso di contestazioni ai sensi dell'art. 16, il reclamo contro la decisione del seggio va presentato entro cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei Delegati neo eletto.

2. Il Consiglio dei Delegati neo eletto, in apposita seduta indetta dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere più anziano di età, entro quindici giorni dalle votazioni, decide sui reclami di cui al precedente art. 16 e, in base alle risultanze dei verbali di votazione, proclama gli eletti.

3. Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche delegato, oppure se qualche delegato validamente eletto mediante atto scritto dichiara, entro dieci giorni dalla votazione, di non accettare la carica, resta eletto chi ha ottenuto successivamente il maggior numero di voti.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di elezioni si fa riferimento al Codice Civile e alle normative vigenti.

Art. 21

Convocazione del consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno il 50% dei delegati.

2. La convocazione del Consiglio dei Delegati deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro sistema idoneo che permetta la registrazione dell'avvenuto ricevimento, inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nella quale siano indicati il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli argomenti da trattarsi.

3. Nei casi di urgenza si deroga alle modalità di convocazione sopra previste purché alla seduta risultino presenti tutti i componenti il Consiglio.

4. Almeno 24 ore prima dell'adunanza gli atti relativi agli argomenti da trattarsi sono a disposizione dei delegati e consultabili presso il Consorzio previa richiesta o tramite servizi informatici.

5. Le adunanze sono indette in unica convocazione e sono valide purché il numero degli intervenuti sia superiore al 50% dei consiglieri.

6. Le delibere vengono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22

Funzioni del consiglio dei delegati

1. Spetta al Consiglio dei Delegati:

- a) eleggere tra i delegati il Presidente e il Vicepresidente;
- b) deliberare la convocazione dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno;¹¹
- c) predisporre il bilancio preventivo, le relative variazioni, e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) disporre i prelevamenti dai fondi di riserva distinti per titoli e deliberare le variazioni di bilancio concernenti storni da capitolo a capitolo, nell'ambito della stessa categoria e l'assunzione delle anticipazioni di cassa di propria competenza;
- e) proporre all'approvazione dell'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto;
- f) approvare i progetti esecutivi relativi a nuove opere di miglioramento fondiario e l'ammontare dell'eventuale prestito o mutuo;

¹¹ Gli argomenti proposti all'ordine del giorno come "varie ed eventuali" possono assumere solamente carattere informale e non deliberativo.

- g) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- h) deliberare sui servizi di tesoreria e di riscossione dei contributi consorziali;
- i) predisporre il piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) approvare i ruoli di contribuzione stabiliti sulla base del piano di riparto della spesa e del bilancio preventivo approvati dall'Assemblea;
- k) provvedere alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consorziali, nonché all'organizzazione e al funzionamento dei servizi consorziali;
- l) approvare, qualora ritenuto necessario, il regolamento per la gestione delle opere e l'organizzazione e il funzionamento dei servizi ai consorziati;
- m) deliberare sull'assunzione e sul licenziamento del personale, fissarne il trattamento e approvarne, qualora ritenuto necessario, il regolamento per la gestione;
- n) deliberare:
 - 1) la contrattazione di prestiti o mutui ed il rilascio di delegazioni sui contributi consorziali;
 - 2) le compravendite di mobili, le anticresi, le permuta e gli affitti, l'enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o di servitù e le cessioni di credito;
 - 3) le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
- o) stabilire le norme e le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture, le affittanze di terreni, ripe, argini, di canali e per i diritti di pesca;
- p) provvedere all'aggiornamento del catasto di cui all'art. 5;
- q) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
- r) autorizzare tutte le spese, ad eccezione di quelle demandate ad altri organi, ai sensi del presente statuto; ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, conformemente allo statuto, alle deliberazioni assembleari nonché nel rispetto della normativa vigente;
- s) prevedere e applicare somme dovute a titolo di risarcimento, da emettere nei confronti dei consorziati, per azioni o comportamenti che causino danni al Consorzio. Il Consorzio potrà sempre esercitare azione di rivalsa nei confronti di consorziati qualora lo stesso, quale soggetto passivo, sia colpito da azioni o provvedimenti di natura risarcitoria;
- t) individuare ed attuare accordi con altri consorzi di miglioramento fondiario di primo o di secondo grado, per la creazione di un unico centro amministrativo-contabile, al fine di una gestione più economica ed efficiente.

SEZIONE III

Art. 23

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio. Egli rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dei delegati nella prima riunione, presieduta dal Consigliere più anziano di età e convocata dal Presidente del Consorzio uscente, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni del Consiglio.

3. Nella stessa seduta viene eletto il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Art. 24

Funzioni del Presidente

1. Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio dei Delegati e, per le adunanze di quest'ultimo, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) presiedere le Assemblee e il Consiglio dei Delegati, dichiarare aperte e chiuse le relative sedute, dirigere le discussioni;
- c) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi consortili;
- d) firmare tutti gli atti relativi all'amministrazione del Consorzio;
- e) nominare il segretario del Consorzio e assumere e licenziare, su conforme deliberazione del Consiglio dei Delegati, il personale;
- f) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
- g) promuovere le azioni inerenti ai beni consorziali e tutte quelle di natura urgente;
- h) ordinare i pagamenti e le riscossioni;
- i) sorvegliare la regolare tenuta delle scritture contabili e dei registri catastali. Sarà compito del Presidente, in particolare, assicurarsi che le variazioni catastali segnalate dai consorziati nel corso dell'anno vengano tempestivamente introdotte nel catastino e negli elenchi di cui agli art. 5;
- j) promuovere la concessione di sussidi per le opere di miglioramento fondiario, in base ai progetti approvati dall'Assemblea e dal Consiglio dei Delegati;
- k) presiedere, in conformità alle norme di cui alla lettera o) dell'art. 22, alle gare pubbliche e private;
- l) stipulare gli atti nell'interesse del Consorzio e firmare le delegazioni di pagamento sui contributi consorziali, il cui rimborso sia stato autorizzato dal Consiglio dei delegati a termini dell'art. 22 lettera n);
- m) fare eseguire d'ufficio i ripristini delle opere danneggiate e provvedere per il rimborso al Consorzio delle spese incontrate, a norma del successivo articolo 43;
- n) adottare nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio dei Delegati, da sottoporre a ratifica nella sua prima riunione successiva;
- o) fare quanto occorre per la gestione dell'ente;
- p) autorizzare le spese correnti nel limite massimo annuo di euro 1.000,00.

SEZIONE IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25

Costituzione del collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee al Consorzio.

2. L'elezione dei Revisori dei Conti avviene con le modalità previste all'art.15 e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età. I revisori, nella prima riunione convocata dal Presidente, eleggono al loro interno il Presidente del Collegio dei revisori con l'incarico di convocare le riunioni.

3. I revisori non possono far parte del Consiglio dei Delegati né avere con i consiglieri delegati vincolo di parentela o di affinità entro il secondo grado o figurare con questi nei catasti pro-indiviso. Eventuali incompatibilità tra un componente il Consiglio dei Delegati e un componente il Collegio dei Revisori determina la decadenza del revisore.

4. Per essi valgono altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste all'art. 18, commi 1 e 2.

Art. 26

Funzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati senza diritto di voto;
- c) presenta al Consiglio e all'Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
- d) esamina e vista almeno annualmente il conto di cassa.

2. I Revisori dei Conti, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo su tutti i documenti amministrativi e contabili. Il Presidente deve mettere a disposizione dei Revisori dei Conti, anche individualmente, tutti i documenti necessari all'attività revisionale.

3. Dell'attività di controllo e dei risultati della stessa i revisori redigono un verbale, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei delegati, per gli eventuali provvedimenti, nella prima seduta utile.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27

Durata e rinnovo delle cariche

1. Il Presidente, i Consiglieri delegati e i Revisori dei Conti durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza degli organi, il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi, in questo periodo l'attività deliberativa del Consiglio dei delegati uscente deve limitarsi all'ordinaria amministrazione.

Art. 28

Decadenza dalla carica

1. I Delegati e i Revisori dei Conti decadono dalla carica:

- a) a seguito di dimissioni, di rinuncia e di decesso;
- b) per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive rispettivamente del Consiglio dei delegati e del Collegio dei revisori;
- c) quando vengano a verificarsi le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste agli artt. 18 e 25 verificatesi dopo la nomina;
- d) limitatamente ai delegati per cancellazione dal catastino di cui all'art. 5, per effetto di trasferimenti di proprietà o per qualsiasi altro motivo.

2. La decadenza dei Delegati e dei Revisori è pronunciata dal Consiglio, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

3. Le dimissioni diventano immediatamente esecutive.

Art. 29

Vacanza dalle cariche

1. La carica di Consigliere Delegato che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuita entro 30 giorni mediante chiamata di colui che nelle ultime elezioni segue immediatamente l'ultimo eletto; qualora non vi siano nominativi sufficienti alla surroga dei posti vacanti, il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea, per provvedere alla sostituzione dei componenti mancanti attraverso apposite elezioni, entro tre mesi dalla vacanza.

2. Quando il numero dei Delegati si trovi ridotto a meno della metà, mancando la maggioranza il Consiglio dei Delegati non potrà prendere alcuna decisione e si dovrà provvedere al rinnovo totale del Consiglio mediante convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente uscente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età nel termine di due mesi dalla vacanza. In tal caso l'ordine del giorno dell'Assemblea dovrà prevedere il solo rinnovo delle cariche.

3. Per la sostituzione del Presidente dimissionario, il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, entro 10 gg. dalla data delle dimissioni, provvederà alla convocazione del Consiglio dei Delegati per l'elezione del nuovo Presidente.

4. La sostituzione dei Revisori dei Conti segue le modalità previste dal presente articolo per il Consiglio dei Delegati.

5. I sostituti dei consiglieri, del Presidente e dei revisori entrano subito in carica e vi rimangono fino a quando sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 30

Interessi in conflitto

1. I componenti degli organi consorziali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera, come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti ed affini entro il secondo grado.

2. Il divieto comporta l'obbligo di abbandonare la sala durante la trattazione di detti affari, pena la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui il voto di chi doveva astenersi non abbia consentito di raggiungere la maggioranza.

Art. 31

Gratuità delle cariche, Indennità e rimborsi.

1. La partecipazione agli organi consorziali di norma è gratuita.

2. Il Consiglio dei Delegati può riconoscere un'indennità di carica al Presidente.

3. Il Consiglio dei Delegati può riconoscere un eventuale compenso ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti, per incarichi professionali a loro affidati e di durata non superiore a sei mesi. Dette spese dovranno essere adeguatamente documentate.

C A P O I I I

DELIBERAZIONI DEL CONSORZIO

Art. 32

Verbalì delle sedute degli organi consorziali

1. Per ogni riunione degli Organi consorziali viene redatto verbale, dal quale deve risultare la data, l'ora ed il luogo della medesima, la constatazione della regolarità dell'adunanza, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il riassunto della discussione, le deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento, il numero dei voti favorevoli, dei contrari, degli astenuti e i nulli, nonché l'ora nella quale viene chiusa la riunione ed esclusivamente per le convocazioni dell'assemblea se trattasi di prima o seconda convocazione.⁽¹²⁾

2. Ogni partecipante alla riunione ha diritto di fare inserire nel verbale della seduta le proprie dichiarazioni.

3. Per le sedute di Consiglio e dei revisori dei conti devono essere indicati anche il nome e la qualifica degli intervenuti e degli assenti giustificati e ingiustificati.

4. Per le deliberazioni dell'Assemblea concernenti quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettere f 1) e f 2), e dall'articolo 10 comma 2, il verbale deve anche riportare la superficie complessivamente rappresentata dai partecipanti che abbiano espresso voto favorevole.

5. I verbali sono conservati in apposito registro e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito delle votazioni.¹³

6. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale, che va conservato in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Art. 33

Pubblicazione delle deliberazioni e ricorsi

1. Le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio dei Delegati devono essere pubblicate, entro otto giorni dalla data della relativa assunzione, all'albo telematico del Consorzio per almeno otto giorni consecutivi. E' possibile inoltre avvalersi, al fine di una più ampia conoscenza, di ulteriori mezzi e forme di pubblicità ritenute idonee.⁽¹⁴⁾

2. Contro le deliberazioni gli interessati possono fare opposizione presentando ricorso, entro otto giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Consiglio dei Delegati, che, nella prima adunanza, si pronuncia con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.

3. Contro le deliberazioni dell'Assemblea, gli interessati possono ricorrere solo per eventuali errori materiali di verbalizzazione.

4. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo: il Consiglio dei Delegati può sospendere l'atto impugnato, sopra istanza del ricorrente o d'ufficio, ove lo ritenga opportuno.

Art. 34

Copia delle deliberazioni

¹² Nel verbale assembleare vanno chiaramente specificate le ragioni di rinvio dell'adunanza alla II^a convocazione, (ad es.: mancata presenza in prima convocazione della metà più uno dei consorziati in rappresentanza della metà più uno della superficie). Va inoltre evidenziato il rispetto delle modalità di convocazione dell'Assemblea, come stabilite dallo Statuto.

¹³ Anche in questo caso, vale quanto precisato nella nota (10).

¹⁴ Si ritiene sufficiente la pubblicazione all'albo della parte del verbale relativa al deliberato, ferma restando la possibilità dei consorziati di prendere visione dell'intero verbale, qualora ne facciano richiesta.

1. I consorziati possono prendere visione ed eventualmente farsi rilasciare copia, pagandone le spese, delle deliberazioni, degli atti e dei documenti assunti dagli Organi consorziali e riguardanti l'attività del Consorzio, nei limiti previsti dalle leggi nazionali e provinciali in materia di riservatezza.

C A P O I V

AMMINISTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONSORZIALE

Art. 35

Servizio di segreteria

1. Il Consorzio si avvale di un Segretario scelto dal Consiglio dei Delegati e nominato dal Presidente. Detta collaborazione sarà regolamentata da apposita convenzione che ne specificherà compiti e funzioni.

2. Il segretario del consorzio assiste alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio dei Delegati e del Collegio dei Revisori dei Conti senza diritto di voto e ne redige il verbale. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti il segretario o in sua assenza, fungerà da segretario persona idonea nominata dal Presidente.

Art. 36

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 37

Riscossione contributi consorziali

1. La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata, attraverso il sistema della riscossione dei tributi nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 38

Ricorsi

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della avviso/cartella di pagamento, ogni interessato può ricorrere al Consiglio dei Delegati per eventuali errori materiali o duplicazioni di contributo.

2. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso, il Consiglio dei Delegati dovrà esaminare lo stesso e pronunciarsi nei confronti del ricorrente.

3. Le determinazioni motivate assunte dal Consiglio dei Delegati in merito ai ricorsi devono essere comunicate con lettera agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione.

4. L'accoglimento del ricorso dà diritto alla sospensione del ruolo che avverrà a cura del Consiglio medesimo o all'eventuale rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Art. 39
Tesoreria

1. Le funzioni di tesoriere del Consorzio possono essere affidate ad un Istituto di credito.
2. L'affidamento all'Istituto di credito dovrà avvenire mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa, tra almeno due Istituti di credito alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto.

Art. 40
Riscossioni e pagamenti

1. Il Tesoriere introita le entrate consorziali in base agli ordinativi di riscossione emessi dal Consorzio.
2. E' tenuto inoltre ad incassare tutte le somme che gli pervenissero direttamente a favore del Consorzio, anche in assenza degli ordinativi di riscossione, dandone immediata notizia per la convalida dell'operazione e per l'emissione da parte del Consorzio del corrispondente ordinativo di riscossione.
3. Entro i limiti stabiliti dal bilancio preventivo per la voce a cui il pagamento si riferisce, dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.

Art. 41
Rendiconto del tesoriere

1. Alla fine dell'esercizio il Tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti.

C A P O V

Art. 42
Conservazione delle opere consorziali

1. Ove ritenuto opportuno, il Consiglio dei Delegati delibererà un regolamento interno che disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consorziali.

Art. 43
Inadempimenti e danni – esecuzione d'ufficio

1. Ove i consorziati danneggino le opere consorziali, derivino abusivamente le acque consorziali, ne provochino o favoriscano il disperdimento e la deviazione o manomettano gli impianti, l'amministrazione consorziale si riserva di agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni e di provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buon stato delle cose, con rivalsa mediante l'imposizione di un contributo suppletivo.
2. I consorziati possono evitare tali provvedimenti, ripristinando direttamente lo stato delle cose, previa autorizzazione e sotto stretta sorveglianza del Consorzio.

Art. 44

Contributi consorziali

1. Il consorzio può imporre tributi per la copertura delle spese previste per il normale funzionamento amministrativo del Consorzio, nonché per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere.

2. Il criterio per il riparto dei tributi dovuti dai Consorziati, è stabilito dall'Assemblea e fissato dal Consiglio dei Delegati, in ragione del beneficio collegato ai singoli terreni. In presenza di situazioni eterogenee, in via eccezionale, si potrà tener conto di ulteriori correttivi.

3. Le spese necessarie al funzionamento del consorzio sono subordinate al presupposto che gli immobili risultino effettivi beneficiari dei vantaggi conseguiti o conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario.

4. Le spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico di enti pubblici e per l'esercizio e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario sono a carico dei proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio che traggono un beneficio dall'attività consortile.

Art. 45

Vigilanza sul consorzio

1. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza degli organi provinciali competenti, ai sensi delle norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e della normativa provinciale e nazionale vigente.

Art. 46

Vertenze

1. Le vertenze che insorgono tra gli utenti del Consorzio e il Consorzio e tra gli utenti per rapporti consorziali possono essere deferite ad un Collegio arbitrale, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, restando libero l'appello all'Autorità giudiziaria.

Art. 47

Modalità

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data del provvedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale.

Art. 48

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.